

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DEGLI STUDENTI

SIENA

Art. 1

Il Consiglio Territoriale degli Studenti per il controllo della qualità

1. Il Consiglio Territoriale degli Studenti (di seguito denominato C.T.S.) è un organo istituito dalla Legge Regionale 19 maggio 2008 n. 26, al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio.
2. Il Consiglio territoriale degli studenti svolge, inoltre, i seguenti compiti:
 - acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall'Azienda nel proprio ambito territoriale;
 - verificare l'organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati nell'area territoriale dall'Azienda attraverso il controllo degli standard di qualità definiti nella carta dei servizi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed economicità;
 - verificare la rispondenza agli standard stabiliti a livello regionale e aziendale;
 - proporre all'Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità.
3. I membri del Consiglio durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio. Coloro che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono.
4. L'articolazione organizzativa territoriale dell'Azienda, di cui all'articolo 10 comma 5, garantisce il pieno svolgimento dei compiti del C.T.S e ne costituisce il riferimento per l'adozione delle misure organizzative di funzionamento dei servizi.
5. I membri del C.T.S. hanno diritto di accesso nei locali destinati ai servizi.
6. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso.

Art. 2

Il Presidente del C.T.S.

1. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.
2. In particolare al Presidente spetta:
 - a) rappresentare il C.T.S.
 - b) convocare e presiedere il C.T.S.
 - c) designare un suo delegato fra i componenti il C.T.S., che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento in tutti i suoi compiti;

Art. 3

Sedute del Consiglio Territoriale degli Studenti

1. Il C.T.S. è convocato, di regola, una volta al mese, secondo un calendario fissato di comune accordo tra i membri del consiglio; qualora risulti impossibile arrivare a stabilire unanimamente la data si procederà per votazione a maggioranza dei presenti.
2. Le sedute si svolgono secondo una programmazione predisposta dal Presidente e portata a conoscenza di tutti i consiglieri.
3. L'ordine del giorno dovrà essere inviato dal Presidente a tutti i consiglieri almeno cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la seduta.
4. Il C.T.S. si riunisce nei giorni stabiliti e prosegue i suoi lavori fino al completamento dell'ordine del giorno.
5. Il Consiglio è valido se intervengono alla seduta almeno quattro membri del C.T.S.

Art. 4

Ordine del giorno

1. La convocazione, contenente l'ordine del giorno e copia degli atti relativi, nonché i verbali delle sedute precedenti, dovrà essere disponibile per i consiglieri almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente anche sulla base di proposte firmate di almeno due Consiglieri.
3. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere al Presidente, nei giorni precedenti, o all'inizio di una seduta del Consiglio, di inserire all'ordine del giorno dei lavori di una successiva seduta particolari argomenti.
4. Gli argomenti saranno trattati secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno, salvo diversa richiesta motivata del Presidente o dei Consiglieri, approvata all'unanimità dal Consiglio.
5. I Consiglieri hanno il diritto di ricevere dagli uffici centrali dell'ARDSU tutti documenti attinenti alle materie sulle quali hanno il compito di esprimere pareri così come riportato nell'Art. 10 septies della legge 32/2002, per prendere visione preventiva delle singole pratiche nei cinque giorni lavorativi precedenti la riunione del C.T.S.
Gli uffici centrali e territoriali dell'ARDSU metteranno a disposizione dei Consiglieri la documentazione necessaria per consentire di acquisire ogni opportuno elemento di giudizio sugli argomenti in discussione.

Art. 5

Verbalizzazione

1. Nelle sedute è tenuta a verbalizzare la persona delegata dal Presidente.
2. Il verbalizzante incaricato riporta a verbale il nome degli intervenuti ed un sunto degli interventi medesimi.
3. I Consiglieri possono chiedere che sia riportato il loro intervento nel verbale e, in tal senso, ne detteranno il testo al verbalizzante o lo consegneranno al medesimo in forma scritta e firmata alla fine dell'intervento o, comunque, della seduta.
4. Nello stesso modo le dichiarazioni di voto fatte preliminarmente vanno subito dettate o consegnate per iscritto al verbalizzante, che le riporterà integralmente nel verbale.

Art. 6
Deliberazioni del C.T.S.

1. A fine della deliberazione potrà essere necessario acquisire le dovute informazioni dall'ufficio competente dell'amministrazione, che dovrà fornirle entro la prima riunione del C.T.S. successiva alla richiesta.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui il numero dei favorevoli è pari a quello dei non favorevoli (somma degli astenuti e contrari), prevale il voto del Presidente.
3. Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere la verifica del numero legale per la validità della seduta prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 7
Norme finali

1. Questo regolamento è emanato in virtù della ratifica dei tre consigli territoriali che costituiscono il C.T.S. previa accettazione del Consiglio d'amministrazione dell'ARDSU.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni.
3. Il presente regolamento potrà essere modificato dal C.T.S. con il voto favorevole di 4/7 dei suoi componenti.